



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Indice

MERCATI

- Art. 1 - Tipologia dei mercati
- Art. 2 - Giorni e orari di svolgimento
 - 2.1 Festività
- Art. 3 - Localizzazione e articolazione del mercato
 - 3.1 Individuazione dei posteggi al di fuori dell'area di mercato
 - 3.2 Individuazione delle aree per le soste oltre i limiti di tempo stabiliti per gli Operatori itineranti
- Art. 4 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 5 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
- Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
 - 6.1 Graduatoria di Spunta
- Art. 7 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza
- Art. 8 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 9 - Posteggio riservato ai «battitori»
- Art. 10 - Operatori che vendono merci usate
- Art. 11 - Rilascio dell'autorizzazione/concessione di suolo pubblico e subentro
- Art. 12 - Cambio di posteggio
- Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico
- Art. 14 - Oneri per l'occupazione del suolo pubblico
- Art. 15 - Svolgimento del mercato in data stabilita per una fiera
- Art. 16 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita
- Art. 17 - Ristrutturazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi

FIERE

- Art. 18 - Istituzione delle fiere
- Art. 19 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art. 20 - Domanda di assegnazione di posteggio nelle fiere e formulazione della graduatoria
- Art. 21 - Assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera
- Art. 22 - Carta di esercizio e attestazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Consultazione delle parti sociali

23.1 Finalità della consultazione non vincolante

Art. 24 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 25 - Disposizioni per i commercianti itineranti

Art. 26 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

Art. 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 28 - Norme finali

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 ss.mm.ii., della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 ss.mm.ii. e della DGR 27 giugno 2016 n. X/5345 all'interno:

dei mercati **SETTIMANALI**

delle Fiere: **LANTANA e S. ALESSANDRO**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in vigore.

MERCATI

Art. 1 - Tipologia dei mercati

Sul territorio comunale si svolgono i seguenti mercati:

MERCOLEDI a CASTIONE CAPOLUOGO nelle aree indicate negli allegati:

- allegato A **SETTIMANALE ANNUALE**;
- allegato B **SETTIMANALE STAGIONALE** dal 1° luglio al 31 agosto;

GIOVEDI a BRATTO/DORGA nelle aree indicate negli allegati:

- allegato C **SETTIMANALE ANNUALE**
- allegato D **SETTIMANALE STAGIONALE** dal 1° luglio al 31 agosto.

Il numero dei posteggi ed il loro dimensionamento è indicato all'art. 3.

Art. 2 - Giorni e orario di svolgimento

Il mercato di Castione capoluogo si svolge nella giornata di mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Il mercato di Bratto si svolge nella giornata di giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

2.1 Festività

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato verrà comunque effettuato normalmente con l'eccezione dell'**Immacolata Concezione, Natale e Capodanno** per i quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento.

Art. 3 - Localizzazione e articolazione del mercato

Il mercato per un totale di **n. 77** posteggi è così articolato:

MERCATO	SETTORE	POSTEGGI	NUMERO IDEN- TIFICATIVO	MQ
Annuale Castione Cap.	Alimentare	2	20 e 21	8x4 - 7x4
	Non Alimentare	1	12	7x4
Stagionale Castione (include anche i 3 posteggi annuali)	Alimentare	4	4-11-20-21	8x4-7x4-8x4-7x4
	Non Alimentare	16	Dal n.1 al n.3 dal n.5 al n.6 dal n.8 al n.10 dal n.12 al n.19	7x4 7x4 7x4 7x4 escluso n.15 è 9x4
	Produttore Agricolo	1	n. 7	6x4
Annuale Bratto/Dorga	Alimentare	2	n.27 e 47	7x4 e 8x4
	Non Alimentare	9	n.26 dal n.28 al n.31 nn.34-41-50-51	7x4 7x4 escluso n.30 è 9x4 7x4

	Produttore Agricolo	1	25	3X2 Solo Settembre
Stagionale Bratto (include anche gli 11 posteggi annuali)	Alimentare	10	nn.10-18-22-27-37-38-39-46-47-54	7x4 escluso il n. 47 è 8x4
	Non Alimentare	45	Dal n.1 al n.9 dal n.11 al n.17 dal n.19 al n.21 dal n.23 al n.24-26 dal n.28 al n.36 dal n.40 al n.45 dal n.48 al n.49 dal n. 50 al n. 53 dal n. 55 al n. 56	7x4 7x4 7x4 7x4 7x4 escluso n.30 è 9x4 7x4, escluso n.43 è 6x3; n.44 è 4x3; 2x2 7x4 7x4
	Produttore Agricolo	1	25	3x2

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari la cui superficie è individuata nelle planimetrie allegate e indicate **all' art. 1 e nel prospetto all'art. 3.**

Tra banchi contigui deve essere previsto uno spazio minimo di 50 cm che dovrà restare libero da ingombri.

Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente per l'autoveicolo utilizzato, l'operatore ha diritto a che venga ampliata, previa autorizzazione del Comune, o, se ciò non è possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando la disponibilità dell'area.

3.1 - Individuazione dei posteggi al di fuori dell'area di mercato

Non si prevedono posteggi isolati al di fuori dell'area di mercato.

3.2 - Individuazione delle aree per le soste oltre i limiti di tempo stabiliti per gli operatori itineranti

Agli operatori, che svolgono l'attività in forma itinerante, non sono consentite soste oltre i limiti di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Il Comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio delle attività in forma itinerante.

Art. 4 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 6,00 e comunque non oltre le ore 7,30 per consentire il successivo posizionamento di eventuali spuntisti.

L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata giornalmente dalle ore 7,31 alle ore 7,45.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Durante l'orario di svolgimento di mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici.

In ogni altro caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente.

L'area interessata deve essere completamente liberata da automezzi ed attrezzature entro le ore 14,00.

Il Comune potrà in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

Ciascun operatore ha diritto ad utilizzare l'intero spazio assegnato con i propri automezzi, attrezzature comprese le strutture di copertura, con divieto di posizionare merci su copertura

sporgente oltre l'area.

Art. 5 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 06,00 e devono essere posizionati correttamente entro le ore 07,30.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del collaboratore o del dipendente o del familiare purché in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio.

A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione/concessione per il commercio su aree pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e vidimata e la relativa attestazione contributiva per l'anno in corso.

In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio e rottura dell'unico automezzo posseduto.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare all'ufficio commercio, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare la relativa documentazione (certificato medico o dichiarazione dell'autofficina) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai sopra citati casi, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro (4) mesi per posteggi annuali (oltre 17 giornate di mercato per anno solare) e assenze per periodi di tempo superiori a tre (3) giornate per posteggi stagionali.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari o non assegnati in concessione, sono assegnati giornalmente dalle ore 7,31 alle ore 7,45 ai soggetti presenti all'atto di assegnazione che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo i seguenti criteri:

- medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
- maggior numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Sono considerate presenze le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:

- aver preventivamente presentato (una sola volta anteriormente alla prima partecipazione) la richiesta di partecipazione alla spunta attraverso la procedura indicata sul portale comunale SUAP;
- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione;

6.1 graduatoria di Spunta

Entro il 31/12 di ogni anno si procede alla formazione della graduatoria di Spunta stagionale e annuale.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

Ogni 3 anni la suddetta graduatoria viene revisionata, cancellando coloro che non hanno fatto registrare la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato ed iscrivendo coloro che hanno presentato domanda sul portale SUAP.

Art. 7 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza.

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente.

La gestione amministrativa è seguita dall'Ufficio Commercio mentre il controllo del mercato è affidato all'Ufficio di Polizia Locale che attraverso il proprio personale provvede a:

- a) accertare che gli operatori sul mercato siano in possesso della documentazione necessaria all'esercizio dell'attività;
- b) far rispettare le superfici assegnate agli operatori;
- c) rilevare e annotare su apposito modulo le presenze e le assenze dei titolari nelle giornate di mercato;
- d) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti;
- e) rilevare le presenze degli spuntisti, compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- f) verificare i pagamenti degli spuntisti e dei titolari;

Trasmette eventuali notizie e dati inerenti il mercato all'Ufficio Commercio comprese le presenze che verranno riportate su apposito registro.

Alla direzione del mercato è preposto il responsabile del procedimento appositamente incaricato al quale spetta il compito di curare l'andamento amministrativo.

Art. 8 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Nell'ambito dei mercati SETTIMANALI sono riservati ai produttori agricoli n. 2 posteggi STAGIONALI identificati coi numeri 7 e 25.

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.

L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i seguenti criteri:

- produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato;
- stagionalità dei prodotti.

Ai produttori agricoli non viene rilasciata una concessione di posteggio né annuale né pluriennale e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la perdita di partecipare all'assegnazione del posteggio.

I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli, sono assegnati, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 9 - Posteggio riservato ai «battitori»

Essendo il Comune di Castione della Presolana inferiore ai 15.000 abitanti non sono previsti posteggi riservati ai battitori.

Art. 10 – Operatori che vendono merci usate

In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

Art. 11 – Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro

La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) l.r. 6/2010, in anni 12.

La procedura di assegnazione dell'autorizzazione/concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento avviene esclusivamente attraverso la selezione pubblica secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R. 5345 del 27 giugno 2016, dal D.d.u.o. Regione Lombardia n. 7240 del 22 luglio 2016 e dal presente regolamento.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte dell'Ufficio Commercio dell'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali che si svolgono su area pubblica.

La graduatoria è approvata dal Responsabile dell'Area competente, con propria determinazione.

L'autorizzazione e la concessione sono state unificate in un unico provvedimento.

L'autorizzazione/concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che venga mantenuto il settore merceologico del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività col l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione/concessione.

Al subentrante l'Ufficio Commercio rilascia una nuova autorizzazione/concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi (tre posteggi nei mercati con più di 100 posteggi).

Art. 12 – Cambio di posteggio

I titolari di posteggi, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al comune, intesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili, ovvero l'autorizzazione a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi.

Art. 13 – Pulizia del suolo pubblico

I titolari dei posteggi non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.

Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti, dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti, i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, ecc.) devono essere raccolti in sacchi lasciati sui posteggi, nel rispetto della raccolta differenziata.

Art. 14 – Oneri per l'occupazione del suolo pubblico

Il concessionario dovrà corrispondere per l'uso del posteggio, la tassa o canone di occupazione di suolo pubblico determinata dal regolamento comunale, in base alle disposizioni del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

Dovrà essere pure corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nella misura e con le modalità stabilite dal comune nello specifico regolamento.

Il mancato pagamento entro i termini previsti, comporta il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, fatte salve le sanzioni previste.

Art. 15 – Svolgimento del mercato in data stabilita per una fiera

Qualora le date ed orari di effettuazione del mercato e di una fiera si sovrappongano, il mercato avrà luogo nella giornata immediatamente precedente a quella stabilita.

Durante lo svolgimento dei Mercatini di Natale in piazza Donizetti, il mercato viene spostato in Via Donizetti.

Art. 16 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Nello svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- b) rispetto della superficie assegnata in concessione;
- c) esibizione dei documenti autorizzativi (autorizzazione/concessione, carta di esercizio con eventuale foglio aggiuntivo e attestazione annuale) in originale;
- d) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- e) obbligo di mantenere le strutture di copertura del banco di vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
- f) obbligo di lasciare uno spazio libero di 50 cm tra banchi contigui;
- g) divieto di occupare ulteriore spazio rispetto a quello autorizzato per la sosta del veicolo;
- h) divieto di far sporgere le strutture di copertura di oltre 50 cm rispetto al banco di vendita;
- i) divieto di appendere merci ai margini delle strutture di copertura sporgenti oltre la superficie autorizzata;
- j) divieto di esporre la merce in vendita sulla sede stradale;
- k) divieto di utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
- l) divieto di danneggiare il suolo, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo;
- m) obbligo di effettuare la raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato secondo le modalità indicate dal Comune.

Art. 17 - Ristrutturazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi

Per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per vincoli imposti da motivi igienico-sanitari è possibile modificare il giorno di svolgimento, la localizzazione o il numero dei posteggi del mercato; detta modifica, in caso d'urgenza potrà essere adottata con provvedimento del Sindaco, se temporanea deve essere approvata dalla Giunta Comunale, se definitiva deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Qualora si proceda allo spostamento, provvisorio o definitivo, di parte o dell'intero mercato, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

FIERE

Art. 18 - Istituzione delle fiere

Sul territorio del Comune di Castione della Presolana è consentita ogni anno l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione delle seguenti festività:

LOCALITÀ'	DATA	SETTORE	POSTEGGI	N. IDENTIFICATIVI	MERCEOLOGIA
------------------	-------------	----------------	-----------------	--------------------------	--------------------

Dorga Via Lantana	Madonna di Lantana 2° sabato di agosto dalle ore 16,00 alle ore 24,00 2° domenica di agosto dalle ore 08,00 alle ore 22,00	ALIMENTARE	4	1-2-3 E 10	Giocattoli, dolciumi e articoli regalo
		NON ALIMENTARE	6	Dal n.ro 4 al n.ro 9	
Castione cap. Via V. Emanuele Via Manzoni Piazza Roma, Venezia e Cefalonia	S. Alessandro 25 agosto dalle ore 14,00 alle ore 23,30	ALIMENTARE	16	1-2-7-12-13-14-16-17-18-19-22-23-24-30-34 E 40	Merci varie
		NON ALIMENTARE	24	Dal n.3 al n.6 Dal n.8 al n11- nn.15-20 e 21 Dal n.25 al n.29 Dal n.31 al n.33 Dal n.35 al n.39	

L'istituzione delle fiere: **MADONNA DI LANTANA**
S. ALESSANDRO

In occasione delle fiere è concesso agli esercizi commerciali di vendere i propri prodotti sull'area antistante il proprio esercizio, compatibilmente con lo spazio disponibile nell'area della manifestazione e le condizioni di sicurezza.

Art. 19 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. I posteggi sono distinti in ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.
2. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante.
3. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni della fiera.
4. I posteggi nelle fiere possono essere assegnati, previa indizione di selezione pubblica con concessione annuale.
5. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza del concessionario per l'intera manifestazione.
6. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera, essendoci un numero limitato di posteggi, l'operatore commerciale NON può avere più di UNA concessione.

Art. 20 - Domanda di assegnazione di posteggio nelle fiere e formulazione della graduatoria

1. La domanda, dovrà essere compilata telematicamente utilizzando esclusivamente l'apposito modello che verrà messo a disposizione nello Sportello Telematico del Comune di Castione della Presolana, al momento della pubblicazione del bando di selezione pubblica. Il mancato utilizzo del portale telematico o l'omissione delle dichiarazioni e degli allegati obbligatori costituiscono causa di esclusione dalla selezione. Il contenuto della domanda sarà disciplinato dal bando di selezione pubblica.
2. Il posteggio nella singola fiera è assegnato, previa indizione di selezione pubblica ai sensi della normativa vigente, con graduatoria.
3. Quando la selezione pubblica ha ad oggetto concessioni annuali: non è prevista la pubblicazione del bando sul BURL, ma solo sull'albo pretorio e sul sito del Comune:
 - la scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione di posteggio deve essere prevista almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera;
 - la graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera con preventiva approvazione del responsabile dell'area mediante determinazione.
4. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio (presenze effettive) al quale si riferisce la selezione deve essere applicato anche nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.
5. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera.

Art. 21 - Assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera e orari

S.ALESSANDRO: Titolari devono accedere entro le ore 14,00

MADONNA DI LANTANA: Titolari devono accedere entro le ore 16,00

Trascorso 15 minuti dall'orario d'ingresso dei titolari, i posteggi eventualmente non occupati, potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 del d. lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico, secondo una graduatoria formulata dall'ufficio Commercio, in base al più alto numero di presenze effettuate dal singolo operatore nella fiera riferibili all'autorizzazione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. In caso di parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Art. 22 – Carta di esercizio e attestazione

La carta di esercizio: ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune di Castione della Presolana esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di validazione digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.

Il "foglio aggiuntivo" deve essere compilato da:

- tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.

Attestazione: il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e

della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Consultazione delle parti sociali

1. Preventivamente l'amministrazione comunale provvederà a fare richiesta alle associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori, dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, o a livello provinciale, di parere non vincolante sulla disciplina dettata dal presente atto.
2. La richiesta di parere sarà formulata per scritto, ed inviata assieme agli allegati necessari per l'espressione del parere.
3. La risposta alla richiesta di parere, debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre quindici (15) giorni dall'invio della richiesta stessa, trascorsi inutilmente i quali la consultazione preventiva si intenderà regolarmente e positivamente assolta ed il parere si intenderà comunque acquisito in modo favorevole.

23.1 Finalità della consultazione non vincolante

La fase della consultazione non vincolante delle organizzazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, si prefigge lo scopo di acquisire il parere non vincolante, in merito:

- alla programmazione dell'attività;
- alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 24 – Sospensione e Revoca dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 27 primo comma della l.r. 6/10, **l'autorizzazione è sospesa**, per un periodo non superiore a 20 giorni, in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o nel caso in cui sia stata commessa una delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La mancata corresponsione della tassa/canone di occupazione suolo pubblico del posteggio assegnato e il mancato rispetto della relativa ingiunzione di pagamento, determinano la sospensione dell'operatore interessato dal posteggio fino alla regolarizzazione (pagamento o rateizzazione) dell'importo dovuto, ai sensi del presente articolo e del regolamento per la concessione di suolo pubblico.

Tale sospensione si configura, agli effetti di legge, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione dal posteggio si protragga oltre i termini di legge, (17 settimane

nell'arco dell'anno solare o assenze per periodi di tempo superiori a quattro (4) mesi per posteggi annuali e per periodi di tempo superiori a tre (3) giorni per posteggi stagionali), il Comune procederà alla revoca del posteggio, previo comunicazione di avvio del relativo procedimento.

2. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 4 della l.r. 6/10;
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, infortunio); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
- c) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20 della l.r. 6/10, oppure siano venuti meno gli elementi indicati all'articolo 21 comma 4 della medesima legge;
- d) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

Art. 25 - Disposizioni per i commercianti itineranti

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta e la fermata dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera.
5. Il Comune può stabilire con apposito provvedimento di Giunta Comunale che il commercio ambulante itinerante sia limitato o escluso nelle aree del territorio aventi valore artistico o ambientale o sia comunque vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari, di pubblica utilità o di ordine e decoro urbano.

Art. 26 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.

Il produttore imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo n° 228/2001, e della L. R. n° 1/2007 e DGR n° 6919/08 è tenuto a presentare al comune di residenza specifica SCIA corredata, di notifica igienico-sanitaria.


Art. 27 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Ogni area di svolgimento di mercato o fiera sarà interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 28 – Norme finali

Il presente regolamento diventa efficace non appena diventa esecutivo, unitamente alla delibera di adozione, non prima comunque che sia decorso il tempo di pubblicazione all'albo.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 114/1998, dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 5345/2016 e da eventuali discipline specifiche settoriali.



ALL. "A" - PIAZZA ROMA


LEGENDA

Posiz. **20** dim. (8,00x4,00) = 32,00 mq

Posiz. **21** e **12** dim. (7,00x4,00) = 28,00 mq


LEGENDA - AII. "B" VIA REGALIA

N° riferimento posteggio	Dimensioni
Dal n. 1 al n. 3 Dal n. 5 al n. 6 Dal n. 8 al n. 14 Dal n. 16 al n. 19 n. 21	(7,00 x 4,00) = mq 28,00
n. 4 e n. 20	(8,00 x 4,00) = mq 32,00
n. 15	(9,00 x 4,00) = mq 36,00
n. 7 produttore agricolo	(6,00 x 4,00) = mq 24,00



LEGENDA - ALL. "C" PIAZZALE DONIZETTI

N di riferimento posteggio	Dimensioni
Dal 26 al 29 nn 31, 34, 41, 50, 51	mq (7,00 x 4,00) = mq 28,00
N 30	mq (9,00 x 4,00) = mq 36,00
N 47	mq (8,00 x 4,00) = mq 32,00
N 25 (produttore agricolo - mese di settembre)	mq (3,00 x 2,00) = mq 6,00



LEGENDA - ALL. "D" - PIAZZALE DONIZETTI E VIA DONIZETTI

N di riferimento posteggio	Dimensioni
Dal n 1 al n 24, dal n 26 al n 29 dal n 31 al n 42 nn 45 e 46 dal n 50 al n 56	mq (7,00 x 4,00) = mq 28,00
N 30	mq (9,00 x 4,00) = mq 36,00
N 43	mq (6,00 x 3,00) = mq 18,00
N 44	mq (4,00 x 3,00) = mq 12,00
N 47	mq (8,00 x 4,00) = mq 32,00
Nn 48 e 49	mq (2,00 x 2,00) = mq 4,00
N 25 (prod. agricolo)	mq (3,00 x 2,00) = mq 6,00

